

**ORDINANZA N. 2/2026**

**VARIAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E/O ALLA SOSTA  
NELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO  
DELL'AEROPORTO DI MILANO LINATE**

**Il Direttore Territoriale Milano**

- VISTO** Il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;
- VISTI** segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al Sistema Penale*" e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli artt. 5, comma 3, e 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "*Nuovo Codice della Strada*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA** l'Ordinanza n. 4/2025 del 25 settembre 2025 recante "*Disciplina della circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Milano Linate*" della Direzione Territoriale Milano Linate (oggi denominata Direzione Territoriale Milano) dell'ENAC;
- VISTO** l'art. 14, rubricato "*Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta*" dell'Ordinanza n. 4/2025 del 25 settembre 2025 di cui innanzi;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale ENAC di cui al prot. n. 6515 del 14 gennaio 2026, con la quale è stata evidenziata la necessità di regolamentare il traffico aereo in considerazione dell'impatto sull'operatività degli Scali di Milano Malpensa e di Milano Linate, individuati quali *hub* di arrivo e partenza delle Personalità degli Stati che prenderanno parte alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026;
- CONSIDERATI** gli esiti delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocate presso la Prefettura di Milano, dai quali è risultata la necessità di disciplinare e regolamentare il traffico, la viabilità e la sosta nell'area partenze (primo piano) dell'Aeroporto di Milano Linate "Enrico Forlanini" al fine di consentire il flusso e deflusso delle su richiamate Personalità di Stato, nonché del traffico autorizzato, limitatamente al periodo di tempo dettagliato nella presente Ordinanza;

**RITENUTO** che le variazioni risultano indispensabili per garantire l'ordine e la sicurezza delle aree interessate al piano partenze, nonché per consentire un funzionale utilizzo in favore di alcune specifiche categorie di soggetti;

**CONSIDERATA** la necessità di introdurre la modifica temporanea dell'Ordinanza n. 4/2025 del 25 settembre 2025 della Direzione Territoriale Milano Linate (oggi denominata Direzione Territoriale Milano) dell'ENAC al fine di disciplinare, nel periodo compreso dal giorno 30 gennaio 2026 al giorno 25 febbraio 2026, la viabilità stradale in *land side*, in particolare partenze dell'Aeroporto di Milano Linate e per garantire le opportune condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale,

## **ORDINA**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

La presente Ordinanza si applica, nel periodo compreso **tra le ore 00:00 del 30 gennaio 2026 e le ore 23:59 del 25 febbraio 2026**, nelle aree lato città dell'Aeroporto di Milano Linate.

### **Art. 2**

#### **Area partenze – Zona a traffico limitato (ZTL)**

1. Nel periodo intercorrente dalle ore 00:00 del 30 gennaio 2026 alle ore 23:59 del 9 febbraio 2026, è disposta la sospensione della ZTL istituita presso l'area partenze (primo piano) dell'Aeroporto di Milano Linate.

### **Art. 3**

#### **Viabilità area partenze (primo piano)**

1. Nel periodo intercorrente dalle ore 00:00 del 30 gennaio 2026 alle ore 23:59 del 25 febbraio 2026, è vietata la sosta e la fermata sugli stalli riservati agli Enti di Stato presenti lungo la corsia a viabilità riservata dell'area partenze (primo piano) e prospicienti le porte d'ingresso al terminal n. 1 e n. 2. Sulle ridette postazioni è consentita la sosta e la fermata ai soli veicoli autorizzati dalle Forze dell'Ordine.
2. Nel periodo intercorrente dalle ore 00:00 del 2 febbraio 2026 alle ore 13:00 del 3 febbraio 2026, è vietata la sosta a tutti i veicoli, compresi i motocicli, sugli stalli, delimitati da strisce gialle e blu, presenti nell'area partenze (primo piano) ubicati lungo le corsie a viabilità libera e riservata, con eccezione dei soli veicoli autorizzati dalle Forze dell'Ordine.
3. Nel periodo intercorrente dalle ore 13:00 del 3 febbraio 2026 alle ore 23:59 del 7 febbraio 2026, sono vietati il transito, la sosta e la fermata lungo tutto il tratto stradale dell'area partenze a tutti i veicoli, compresi i motocicli, con eccezione di quelli in uso a NCC e Taxi, nonché di quelli autorizzati dalle Forze dell'Ordine.

### **Art. 4**

#### **Passeggeri a Ridotta Mobilità (PRM)**

Nel periodo intercorrente dalle ore 13:00 del 3 febbraio 2026 alle ore 23:59 del 7 febbraio 2026, considerate le modifiche alla viabilità di cui alla presente Ordinanza, i passeggeri a ridotta mobilità che abbiano necessità di ricevere i servizi di assistenza per l'accesso al *terminal* possono contattare preventivamente il Gestore Aeroportuale, SEA S.p.A., mediante i canali di comunicazione dal medesimo predisposti e pubblicati sul proprio sito *web*.

**Art. 5**  
**Oneri del Gestore Aeroportuale**

Il Gestore Aeroportuale provvede, senza ritardo, a predisporre l'opportuna segnaletica verticale ed orizzontale ritenuta più efficace al fine di consentire l'adeguamento dello stato dei luoghi alle disposizioni della presente Ordinanza, nonché a garantire la massima informativa agli utenti mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

**Art. 6**  
**Rispetto dell'Ordinanza**

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

**Art. 7**  
**Rinvio**

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2025 del 25 settembre 2025 della Direzione Territoriale Milano Linate (oggi denominata Direzione Territoriale Milano) dell'ENAC, alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

**Art. 8**  
**Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore **00:00 del 30 gennaio 2026**.

**INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Milano Linate, li 30 gennaio 2026

Il Direttore Territoriale Milano  
Dott.ssa Monica Piccirillo  
(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)